

1090



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale

Lecce

DELIBERAZIONE NUMERO	966	DEL	08 MAG. 2018
-----------------------------	-----	------------	--------------

OGGETTO:	Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 - GDPR - Individuazione e Nomina del Data Protection Officer - DPO
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2018 il giorno otto del mese di maggio in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)

STRUTTURA	CENTRO DI COSTO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;

Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;

Vista la Legge Regionale 03.08.2006, n.25;

Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;

Vista la L.R. 25.2.2010, n. 4;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.102 del 31.01.2018;

Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

La dottoressa Sonia Cioffi in qualità di responsabile della struttura Segreteria della Direzione Generale relaziona in merito:

Considerato che il Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali (Regolamento) n. 679/2016 - GDPR:

- E' atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea in quanto le norme in esso contenute non hanno bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel proprio ordinamento giuridico
- Una volta entrato in vigore - 25 maggio 2018 - i suoi contenuti produrranno effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro - autorità pubbliche e privati - che sono soggetti al rispetto del diritto dell'Unione europea
- Conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica attraverso i contenuti dell'art. 6: essi coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - D.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati)
- Pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento
- Affida ai Titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento
- Prevede obblighi specifici in capo ai Responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi Titolari.
- Prevede, in particolare:
 - la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2)
 - l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento)
 - la designazione di un Responsabile per la Protezione dei Dati – Data Protection Officer nei casi in cui, tra gli altri, il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico
- Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione di detto regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento (Art. 82)
- Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento

specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento

- Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile
- Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del regolamento

Considerato che i compiti del Data Protection Officer – DPO - sono:

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati
- Sorvegliare sull'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35
- Cooperare e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione

Considerato inoltre che:

- Nell'eseguire i propri compiti il Data Protection Officer considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo
- Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali
- Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il Data Protection Officer nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
- Il Data Protection Officer riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- Il Data Protection Officer è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri
- Il ruolo del Data Protection Officer – DPO -, per tutto quanto sopra espresso, è di fondamentale importanza per l'applicazione dei contenuti del GDPR all'interno di un Ente

quale la ASL di Lecce, sia rispetto alla complessità dello specifico campo di applicazione sia rispetto alle tipologie di trattamenti effettuati; tanto anche in previsione delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate dall'autorità di controllo che, nei casi di inadempienza, possono arrivare fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo

Considerato che:

- L'Azienda Sanitaria è tenuta alla designazione obbligatoria del Data Protection Officer – DPO - nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento
- Il Data Protection Officer è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento
- Il Data Protection Officer può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- Il Data Protection Officer può svolgere altri compiti e funzioni che non diano adito a conflitto di interessi
- L'individuazione di un DPO esterno, oltre a comportare una notevole difficoltà nel reperimento di esperti/società con adeguata conoscenza diretta dello specifico ambito di applicazione, comporta un potenziale considerevole onere finanziario proporzionale alle caratteristiche professionali necessarie per l'assegnazione dell'incarico e/o servizio

In considerazione del fatto che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 26.01.2012 è stato affidato l'incarico di Responsabile della struttura "Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy" i cui compiti, in particolare, riguardano l'implementazione delle Misure di Sicurezza Logiche per l'intero scenario dei Sistemi Informativi Aziendali
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 1185 del 11.07.2013 è stato formalizzato il "Regolamento per i trattamenti di dati personali" all'interno della ASL di Lecce
- Con tale deliberazione, inoltre, si nominava il dottor Antonio Cappelluti Tasti quale Responsabile Aziendale Privacy – RAP - i cui compiti, oltre a quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), prevedevano già allora la specifica attività consulenziale nei confronti della Direzione Strategica e dei Responsabili Individuati
- Il dottor Antonio Cappelluti Tasti, oltre alle qualità professionali che ne hanno permesso l'individuazione per i succitati incarichi, vanta una anzianità di servizio ed un conseguente notevole livello di conoscenza della realtà aziendale derivante dagli incarichi sin qui ricoperti e dai compiti conseguentemente espletati, elementi fondamentali per ricoprire l'incarico di Data Protection Officer all'interno dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate e che si intendono integralmente richiamate:

- Nominare il dottor Antonio Cappelluti Tasti Data Protection Officer – DPO – per l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- Affidare allo stesso i compiti esplicitati in premessa e lo svolgimento delle attività ad essi connessi
- Stabilire che il DPO riferisca direttamente al Direttore Generale in quanto rappresentante legale della ASL di Lecce e titolare del trattamento
- Sollevare il dottor Antonio Cappelluti Tasti dalla carica di Responsabile Aziendale Privacy – RAP – in quanto funzione non compatibile con la carica di DPO e comunque non più prevista nel redigendo novello organigramma aziendale privacy
- Associare l’espletamento dei compiti del DPO alla struttura Amministrazione Digitale Sicurezza e Privacy
- Riservarsi di attribuire – con specifico seguente atto – le risorse, umane e di budget, al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate
- Indicare che, per loro stessa natura, le funzioni espletate dal DPO sono “orizzontali” all’organizzazione aziendale e come tali valutabili per l’attribuzione di specifica pesatura
- Garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza avendo cura di non assegnare allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto e/o conflitto di interesse con i compiti attribuiti
- Indicare che Il nominativo e i dati di contatto del DPO (telefono, email, PEC) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e resi disponibili sul sito intranet oltre che pubblicati sul sito internet istituzionale
- Notificare il presente atto al dottor Antonio Cappelluti Tasti per gli adempimenti conseguenti
- Trasmettere il presente provvedimento a tutte le strutture aziendali

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dottoressa Sonia Cioffi

F. I. O.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

FIRMATO
Dott. Antonio PASTORE

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Sanguedolce

FIRMATO
Dott. Antonio SANGUEDOLCE

Il Direttore Generale
Dottor Ottavio Narracci

FIRMATO
Dott. Ottavio Narracci

AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale www.sanita.puglia.it per 15 giorni consecutivi

dal 09 MAG. 2018 al 24 MAG. 2018

Lecce, li 09 MAG. 2018

FIRMA
Responsabile del Ufficio
Dott.ssa ~~Luisa~~ *Scaria* Cluffi

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.